

n. /2013 R.G. Trib

n. /2012

R.G. notizie di reato

SENT. N. 17



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DI NAPOLI
VII SEZIONE PENALE
IL GIUDICE MONOCRATICO**

Dr.ssa Valeria Conforti all'udienza del 19 giugno 2017 ha pronunciato e pubblicato la seguente:

SENTENZA

Nei confronti di

~~_____~~ nato a _____, libero già contumace, assistito e difeso di fiducia dall'avv.to Mauro Tornincasa del foro di Napoli

I M P U T A T O

Come da allegato.

Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 19.06.2017

Motivi della decisione

Con decreto di citazione diretta a giudizio del 5.06.2013 ~~_____~~ veniva chiamato a rispondere del reato sopra indicato di cui al capo ~~b)~~ dell'imputazione.

Sul consenso delle parti è stata dichiarata la utilizzabilità dell'istruttoria già svolta dinanzi ad altro giudice persona fisica all'udienza del 28.11.2016 ed all'udienza del 19.06.2016 le parti hanno concluso.

La difesa ha rilevato che sulla scorta della più recente giurisprudenza (prodotta in udienza) di legittimità formatasi in ordine agli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 10 bis legge 74/2000 la mancata prova dell'avvenuto pagamento ai sostituti e della relativa certificazione, non desumibile dalla sola condotta omissiva della mancata presentazione della dichiarazione annuale esclude la configurabilità del reato. Pertanto ha chiesto l'emissione di sentenza assolutoria perché il fatto non sussiste, richiamando anche un precedente analogo di questo Tribunale. IL PM ha chiesto la condanna a mesi otto di reclusione.

Il Tribunale ritiene che all'esito della svolta istruttoria ~~_____~~ debba essere assolto perché il fatto in contestazione non sussiste, essendovi insufficienza

di prove in merito ad uno degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 10 bis Dlgs 74/2000.

Come correttamente rilevato dalla difesa la giurisprudenza di legittimità (*ex plurimis* sentenza n. 7884/2016 Sez. III penale) ha chiarito che in relazione al reato di cui all'art. 10 bis prima della novella del 2015 (fattispecie che qui viene in rilievo essendo la contestazione del 2008) va esclusa la responsabilità penale in ipotesi di mera omessa presentazione della dichiarazione annuale ove non accompagnata (e non ne emerga la prova) dal rilascio della certificazione di avvenuto versamento. In tal senso depone in senso chiaro il dato testuale della norma incriminatrice in parola.

Nel caso che ci occupa né la documentazione acquisita e neppure l'istruttoria orale hanno fatto emergere la prova delle certificazioni attestanti le ritenute operate dal datore di lavoro. Né tale dato può ricavarsi dal solo contenuto della dichiarazione modello 770 proveniente dal datore di lavoro.

Ed invero il delitto di cui al già citato art. 10 bis si struttura in una componente omissiva, ossia il mancato versamento nel termine delle ritenute effettuate, ed una antecedente componente commissiva consistente in due condotte distinte: il versamento delle retribuzioni con l'effettuazione delle ritenute; il rilascio ai sostituiti delle certificazioni, prima dello spirare del termine previsto per la presentazione della dichiarazioni del sostituto di imposta. Inoltre, va osservato che la presentazione del modello 770 se può rappresentare valido indizio dell'avvenuto versamento delle retribuzioni con le relative ritenute non può, tuttavia, essere prova anche del rilascio delle certificazioni ai sostituiti prima del termine stabilito per presentare la dichiarazione in quanto il suddetto modello non contiene anche la dichiarazioni di avere tempestivamente emesso le certificazioni. La dichiarazione modello 770 e la certificazione rilasciata ai sostituiti sono sostanzialmente differenti, disciplinati da fonti distinte e rispondono a finalità non coincidenti.

Per tale ragione, ritiene il Tribunale che la formula assolutoria per insufficienza di prova deve prevalere rispetto alla pronuncia di intervenuta prescrizione.

P.Q.M.

Visti gli artt. 530 comma 2 c.p.p.

assolve

in ordine alla imputazione sopra indicata perché il fatto non sussiste.

Così deciso in Napoli il 19 giugno 2017

IL GIUDICE MONOCRATICO

dott. Valeria Conforti
Valeria Conforti

B) art. 10 bis D.lvo 74/2000, perchè, nella sua qualità di L.R. della " (in carica dal)", con sede in Napoli, non versava entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta relativa all'anno 2008 ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti per un importo pari ad euro 1.644.403,48 .
In Napoli il 31.7.2009 .

